

REGOLAMENTO RECANTE ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI ODONTOIATRA E DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO ED ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEI DENTISTI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Decreto Ministeriale 19 marzo 1992 n. 312
(G.U.13 giugno 1992 n. 138)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ:

Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra come integrata dalla legge 30 ottobre 1988, n. 471;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986 concernente le modalità e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420, con il quale è stato inserito nell'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, una nuova tabella A-bis al ruolo sanitario relativa al profilo professionale odontoiatri con l'indicazione delle tre posizioni funzionali in cui tale profilo si articola;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

Vista la legge 30 ottobre 1988, n. 471, che detta norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

Vista la sentenza 9 marzo 1989, n. 100, con la quale la Corte costituzionale dichiara "l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi posano «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione”;

Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25, che detta norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;

Ravvisata la necessità di integrare la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per il profilo professionale odontoiatri;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 marzo 1991;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo la tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 è aggiunta la tabella A-bis di cui all'unito allegato, che ne forma parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A-bis

PROFILO PROFESSIONALE: ODONTOIATRI

Art. 36-bis

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra.

Requisiti specifici di ammissione.

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
- b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- c) idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina di odontoiatria e stomatologia.

Art. 36-ter

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore di servizio odontoiatrico, aiuto corresponsabile odontoiatra. Requisiti specifici di ammissione.

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
- b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico;
- c) anzianità di servizio costituita da cinque anni di servizio nella posizione funzionale di assistente odontoiatra;
- d) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 36-quater

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente odontoiatra. Requisiti specifici di ammissione.

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) età non superiore ad anni 40, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
- b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico;
- c) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 36-quinquies

1. Le Commissioni esaminatrici per i concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater sono costituite secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26, 30 e 34 del presente decreto con la sostituzione di «odontoiatri» a «medici» per i componenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente decreto, deve essere comunque assicurata la presenza in seno alle commissioni esaminatrici di un componente odontoiatra che, laddove nei ruoli nominativi regionali manchi tale figura per ciascuna posizione funzionale, viene designata dal componente ordine professionale fra odontoiatri non dipendenti. Di conseguenza il numero dei commissari medici viene ridotto di una unità.

Art. 36-sexies

Le prove d'esame sono quelle indicate agli articoli 27, 31 e 35 (area funzionale di chirurgia) del presente decreto, rispettivamente per i concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater.

Art. 36-septies

Nei concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater per la valutazione dei titoli si applicano le categorie ed i criteri rispettivamente indicati negli articoli 28, 32 e 36 del presente decreto con la equiparazione dei titoli di carriera, titoli accademici e di studio e pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo professionale dei concorrenti odontoiatri a quelli previsti per i concorrenti medici, con l'esclusione, per questi ultimi della valutazione, fra i titoli accademici e di studio, della specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409.